

## **VI Commissione Parlamentare permanente**

### **Proposta di legge delega per la riforma del sistema fiscale statale**

#### **disegno di legge delega C. 2144**

#### **Audizione del Segretario Generale della Assogestioni**

**Guido Cammarano**

**Roma, 5 febbraio 2002**

Desidero ringraziare innanzitutto il presidente La Malfa e la Commissione per l'opportunità offerta alla nostra Associazione di portare il nostro punto di vista sul disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale statale all'esame di codesta Commissione, per la parte che interessa i gestori del risparmio

Il riferimento è, in particolare, alle linee direttrici sulla base delle quali si intende modificare il regime tributario del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali.

L'Assogestioni esprime il proprio apprezzamento per un intervento normativo che consentirà di eliminare le distorsioni di cui attualmente soffrono i prodotti italiani del risparmio gestito. È sicuramente da apprezzare, infatti, la previsione contenuta nell'articolo 3, comma 3, lettera c) secondo cui la tassazione delle gestioni dovrà essere improntata al principio della cassa.

La scelta di tassare i redditi derivanti dalle gestioni collettive del risparmio non più per maturazione in capo al fondo - ovvero facendo pagare l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento sul risultato di gestione maturato in ciascun anno, indipendentemente dall'esercizio del riscatto da parte del partecipante - bensì per cassa in capo ai partecipanti – ovvero facendo pagare un'imposta sostitutiva sui redditi percepiti a seguito del riscatto delle quote - comporta sicuramente un significativo progresso in termini di razionalità e neutralità del sistema. In primo luogo, essa garantisce non solo una maggiore omogeneità del regime di tassazione dei proventi derivanti dalle gestioni collettive rispetto a quello dei proventi derivanti dall'investimento diretto, ma consente anche e soprattutto di uniformare il regime di tassazione dei fondi comuni italiani a

quello dei fondi comuni di diritto estero. Attualmente, infatti, per quanto attiene ai fondi comuni italiani, l'imposta è applicata per maturazione sul risultato di gestione, mentre per quanto attiene a quelli esteri la stessa è applicata a carico dei partecipanti soltanto all'atto della percezione dei proventi senza correttivi, essendo stato abolito l'equalizzatore. In secondo luogo, la scelta così operata permette di superare la difformità di trattamento attualmente esistente fra il regime di tassazione dei fondi comuni e quello delle assicurazioni cosiddette *unit linked* e cioè delle assicurazioni che accordano ai sottoscrittori rendimenti indicizzati alle *performances* dei fondi comuni. I redditi delle assicurazioni sono tassati per cassa e senza applicazione dell'equalizzatore.

Peraltro, la scelta di tassare per cassa e in capo ai partecipanti i proventi derivanti dalle gestioni collettive del risparmio comporta altresì l'eliminazione di una grave distorsione ingenerata dal sistema di tassazione per maturazione tuttora vigente. Com'è ben noto, l'attribuzione di diretta rilevanza fiscale ai risultati negativi di gestione ha comportato l'accumulazione nei rendiconti dei fondi comuni di rilevanti crediti d'imposta. La tecnica contabile ha infatti imposto alle società di gestione del risparmio di contabilizzare l'importo del risparmio d'imposta ricollegabile ai predetti risultati.

Orbene, l'abolizione del sistema di tassazione per maturazione sicuramente consentirà di evitare che la distorsione evidenziata si ripresenti in futuro. Gli eventuali risultati negativi di gestione maturati non potranno esser più considerati espressivi di un risparmio fiscale da contabilizzare nei rendiconti una volta che la tassazione sarà operata non più a carico dei fondi comuni bensì dei loro partecipanti. Tuttavia è chiaro che anche l'attuazione del disegno di legge delega non potrà comunque consentire di risolvere la problematica relativa allo "smaltimento" dello *stock* di crediti d'imposta finora contabilizzati dai fondi.

**L'Associazione chiede che tale problematica, considerata la sua rilevanza, trovi soluzione per il tramite di un provvedimento legislativo ad *hoc* indipendentemente dall'attuazione della riforma all'esame.**

Per quanto attiene all'ambito di applicabilità del nuovo regime di tassazione dei redditi delle gestioni collettive del risparmio esso dovrebbe operare per tutti i tipi di fondi comuni attraverso i quali possono essere conseguiti redditi di natura finanziaria e, quindi, tanto per i fondi che investono in crediti e titoli rappresentativi di crediti, quanto per quelli che investono in metalli, pietre preziose e in certificati rappresentativi dei medesimi. Il richiamato principio di delega non sembra porre controindicazioni in questo senso in quanto, difformemente dalla precedente legge delega e dai relativi decreti di attuazione, non circoscrive la sua operatività ai soli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari. Peraltro, visto che l'assenza di una specifica regolamentazione fiscale potrebbe precludere la diffusione in Italia dei fondi che investono in crediti, metalli e pietre preziose e nelle altre attività precedentemente indicate, com'è appunto fino ad oggi avvenuto, sarebbe opportuno che venisse confermata anche per tali fondi l'applicabilità del nuovo regime di tassazione previsto dal disegno di legge delega.

Inoltre, occorrerebbe valutare se tale regime di tassazione non debba essere esteso anche in relazione ai fondi che investono negli altri beni cui fa riferimento l'articolo 4 del Decreto del Ministro del tesoro n. 228 del 1999 e cioè negli altri beni *“per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale”*, quali ad esempio le opere d'arte. E' chiaro infatti che, se si vuole consentire il decollo anche di questa ulteriore tipologia di fondi comuni è comunque necessario prevedere per essi uno specifico regime fiscale.

Per quanto attiene ai fondi immobiliari il relativo regime fiscale è stato recentemente ridefinito per il tramite di un provvedimento *ad hoc*, ovverosia il decreto-legge n. 351 del 2001 convertito dalla legge n. 410 del 2001. Pertanto, il disegno di legge delega in discussione non sembrerebbe riguardare anche tali fondi. Esso tuttavia potrebbe costituire il veicolo per risolvere talune problematiche che rimangono tuttora aperte. In particolare, occorrerebbe introdurre un regime fiscale specifico anche per i fondi che investono in misura *non prevalente* in immobili, diritti

immobiliari e partecipazioni in società immobiliari, quali ad esempio i fondi speculativi. A tali fondi, infatti, non risulta applicabile il regime fiscale previsto dal richiamato decreto-legge n. 351 in quanto esso è destinato esclusivamente ai fondi che investano *prevalentemente* in immobili, diritti immobiliari e partecipazioni in società immobiliari.

Inoltre, sarebbe opportuno estendere il regime previsto dal decreto legge n. 351 anche ai fondi immobiliari ordinari per i quali non sussiste l'obbligo di quotazione e ai fondi riservati per i quali la quotazione è incompatibile con la natura stessa del fondo. Tale regime fiscale risulta infatti applicabile soltanto a condizione che le quote del fondo siano negoziate in almeno un mercato regolamentato.

Una valutazione sicuramente positiva deve essere espressa anche per quanto attiene alla scelta, del disegno di legge delega, di estendere il regime di prelievo alla fonte con imposta sostitutiva a tutti i redditi di natura finanziaria. Peraltro, per quanto attiene in modo specifico ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni italiani, l'obbligo di applicare tale imposta dovrebbe essere posto a carico dell'intermediario più vicino al cliente e non quindi unicamente a carico della società di gestione del risparmio. La società di gestione del risparmio non è infatti sempre in grado di determinare l'imposta applicabile su eventuali plusvalenze realizzate dal partecipante per il tramite della negoziazione delle quote di partecipazione nel fondo comune, come nel caso di acquisto o vendita di fondi sul mercato secondario. Ciò perché essa, non avendo di regola rapporti diretti con il partecipante, non può essere a conoscenza del prezzo al quale le quote di partecipazione sono state da questo acquistate e/o vendute da/a soggetti terzi.

Per quanto attiene, infine, alle gestioni individuali di patrimoni deve essere valutata positivamente la scelta di estendere anche ad esse il principio di tassazione per cassa. Non v'è dubbio infatti che continuare a tassare per maturazione i redditi da esse derivanti - quando si è oramai stabilito di tassare invece per cassa ed in capo ai partecipanti i redditi derivanti dai fondi comuni di investimento - rappresenterebbe un

grave elemento di distorsione. Ciò per il fatto che, evidentemente, gli investitori potrebbero essere disincentivati a ricorrere allo strumento della gestione individuale per impiegare i propri risparmi.

Valutazione positiva si esprime anche relativamente al fatto che nel disegno di legge delega l'estensione del principio di tassazione per cassa alle gestioni individuali di patrimonio non comporta anche una totale uniformazione del relativo regime fiscale a quello dei fondi comuni. In particolare, la sottoscrizione di una gestione individuale non può essere equiparata alla sottoscrizione di un fondo comune e, quindi, la tassazione dei proventi derivanti dalla gestione individuale non può essere rinviata alla chiusura del rapporto ovvero al prelievo delle attività finanziarie gestite. Ciò per la considerazione che, nel caso delle gestioni individuali, i frutti della gestione sono giuridicamente imputabili al soggetto gestito, essendo, quest'ultimo, proprietario delle attività finanziarie affidate in gestione. In ogni caso, correttamente il disegno di legge in esame ha previsto la possibilità di compensare tra loro le minusvalenze e plusvalenze conseguite nel corso dell'anno nell'ambito delle gestioni individuali.